

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
DOMINIO COLLETTIVO

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 91 del 29 luglio 2022

OGGETTO: Proposta di modifica art. 10 dello Statuto.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva, Signori:

1. BORZACCHI	Sergio	Presidente
2. NARDI	Fabio	Assessore
3. QUATRINI	Alessia	Assessore
4. SACRIPANTI	Alessandro	Assessore
5. TOSONI	Alberto	Assessore

All'appello nominale risulta assente l'Assessore Tosoni.

Partecipa il Segretario Dott. Andrea Bargiacchi che redige il verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sergio Borzacchi prosegue la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Proposta di modifica art. 10 dello Statuto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

- nel mese di dicembre 2022 vanno in scadenza gli organi elettivi della Università Agraria di Tarquinia quali Presidente e Consiglio di Amministrazione;
- il sistema elettorale dell'Ente è normato dall'art. 10 dello Statuto;
- l'art. 10 dello Statuto richiama procedure non più attuali in virtù delle modifiche legislative apportate dalla Legge n. 168 del 2017;

Considerato che si rende necessario:

- attualizzare le procedure elettorali secondo quanto disposto dalla Legge n. 168 del 2017;
- specificare in modo dettagliato i meccanismi di elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

Sottoporre alla discussione ed alla conseguente approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia il nuovo art. 10 dello Statuto così rimodulato.

Art. 10

Sistema elettorale

1. Le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono indette, sessanta giorni prima della scadenza del mandato, mediante decreto del Presidente dell'Università Agraria o, in sua assenza, del Vice Presidente o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.
3. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene nominata la Commissione Elettorale, presieduta dal Presidente dell'Ente e composta da un numero di Consiglieri pari ai rappresentanti di ogni gruppo consiliare e si pronuncia con criterio di rappresentanza analogo a quello delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo consiliari. La Commissione Elettorale provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica la regolarità della documentazione richiesta per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - b) decide la ricusazione delle liste e/o l'esclusione dei candidati, con poteri di autotutela per la correzione delle proprie decisioni;

- c) assegna a ciascun candidato alla carica di Presidente un numero progressivo, mediante sorteggio che viene effettuato alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati;
 - d) nomina gli scrutatori dei seggi elettorali;
4. Le elezioni sono comunicate agli elettori-utenti mediante le seguenti forme di pubblicità: manifesto pubblicato sull'intero territorio comunale, avviso pubblico su giornale a diffusione locale, pubblicazione su albo pretorio on-line dell'Ente e del Comune di Tarquinia.
 5. Le elezioni si svolgeranno in una sola giornata, preferibilmente di domenica. Le operazioni di scrutinio debbono avvenire nella medesima giornata.
 6. Gli utenti aventi diritto al voto dovranno recarsi al seggio il giorno indicato muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale rilasciata dal Comune di Tarquinia per verificare la sezione di appartenenza.
 7. L'ufficio elettorale è composto dal Segretario dell'Ente, dai responsabili di servizio e dai dipendenti dell'URP. Sovrintende alle operazioni di voto e ne garantisce il corretto svolgimento.
 8. Le sezioni individuate sono in numero analogo rispetto a quelle utilizzate per le elezioni comunali.
 9. I seggi sono accorpati nella misura di uno ogni due sezioni.
 10. I Presidenti dei seggi sono nominati dall'Ente mediante sorteggio tra coloro che sono iscritti nell'apposito albo dei presidenti di seggio del Comune di Tarquinia.
 11. Ciascun seggio è inoltre composto da un segretario scelto dal nominato Presidente e da quattro scrutatori sorteggiati tra coloro che risultano iscritti nell'apposito albo scrutatori all'uopo costituito dall'Ente attingendo prioritariamente tra coloro che siano in attesa di occupazione, mediante autonoma sezione dell'albo. Inoltre verrà costituito il seggio volante composto da un presidente e due scrutatori che avranno il compito di raccogliere il voto dei degenti in ospedale o case di cura e si recheranno presso le abitazioni di coloro che si trovino nei casi in cui possono fare richiesta per il voto a domicilio; tale seggio avrà come punto di riferimento il seggio n. 1. I componenti del seggio speciale cessano appena le schede votate delle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione n. 1 per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate; inoltre non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma).
 12. Sono presso il seggio gli elenchi degli utenti con diritto di voto delle due sezioni rappresentate, l'urna, le schede elettorali, i verbali sotto la responsabilità diretta del Presidente del seggio.
 13. La verbalizzazione del risultato elettorale deve indicare il numero dei votanti, il numero delle schede bianche il numero delle schede nulle e il risultante numero dei voti validi.
 14. Deve altresì indicare il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato Presidente, delle liste collegate nonché i voti di preferenza per ciascun candidato alla carica di consigliere. Il verbale deve includere spazio per annotazioni da parte dei membri del seggio elettorale e dei rappresentanti di lista.
 15. È fatto divieto ai candidati di accedere ai seggi ad eccezione dell'espletamento del proprio diritto di voto. È fatto divieto di interferire con le operazioni di voto mediante attività di propaganda esplicita presso i seggi. È fatto divieto di esporre presso i seggi simboli o altri segni identificativi rappresentativi dell'appartenenza ad una delle liste presentate.
 16. Il Presidente dell'Università Agraria è eletto con sistema maggioritario a turno unico. Risulterà eletto il candidato Presidente che avrà ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti validi.
 17. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data della votazione, mediante la sottoscrizione da parte di almeno 100 elettori fino ad un massimo di 150 elettori.

18. La sottoscrizione deve avvenire su appositi moduli rilasciati dall'Università Agraria, debitamente compilati dall'interessato, recanti il nome e cognome del candidato presidente, data e luogo di nascita, ove risulta residente, la proposta formale di candidatura con firma autenticata per accettazione, il programma elettorale. Per la validità delle sottoscrizioni e l'autenticazione delle medesime si fa riferimento alla vigente legge elettorale. Potranno inoltre autenticare le firme per le sottoscrizioni anche i consiglieri dell'Ente, purché ne facciano comunicazione al Presidente dell'Università Agraria.
19. All'atto della presentazione della candidatura il candidato Presidente, dovrà depositare: 1) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune 2) copia di documento di identità in corso di validità 3) autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità.
20. La candidatura alla carica di presidente deve intendersi valida se supportata da almeno una lista di candidati di numero minimo pari ai 3/4 dei consiglieri eleggibili. È possibile il sostegno di più liste.
21. Le singole liste di candidati alla carica di consigliere, devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori fino ad un massimo di 150. Il deposito delle liste deve essere effettuato, durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data della votazione. Il modulo di presentazione deve recare: 1) simbolo della lista e in caso di simbolo riferito a partito o movimento nazionale autorizzazione all'uso per atto pubblico 2) dichiarazione di adesione e sostegno alla candidatura di un solo presidente 3) elenco dei candidati con indicazione del nome cognome, pseudonimo se richiesto in forma di "detto", data e luogo di nascita, ove risulta residente 3) dichiarazione attestante la adesione al programma del candidato presidente sostenuto.
22. Il presentatore della lista dovrà allegare alla medesima: 1) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Tarquinia di ciascun candidato 2) autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità sottoscritta da ciascun candidato 3) copia di documento di identità in corso di validità.
23. La lista, a pena di esclusione, deve garantire la differenza di genere recando un numero minimo di donne o uomini pari ad un quarto dei candidati della lista.
24. Chi ha sottoscritto la candidatura di un Presidente non può sottoscrivere le liste dei candidati alla carica di consigliere, né di altro candidato Presidente. La sottoscrizione di una lista di candidati consiglieri, comporta il divieto di sottoscrivere altra lista di candidati consiglieri. In caso di sottoscrizione plurima, la firma si intende nulla per tutte le candidature sottoscritte. La mancanza del numero minimo di sottoscrittori è causa di impresentabilità. La decadenza della candidatura di un Presidente fa venir meno la validità delle liste ad esso collegate, la decadenza di tutte le liste collegate fa venir meno la candidatura a Presidente. Ai fini della propaganda elettorale devono essere predisposti spazi di pubblica affissione in punti visibili. Un pannello 200x100 per ciascun candidato Presidente, un pannello 200x100 per ciascuna lista ad esso collegata. Non sono ammesse richieste da altre entità a tal fine.
25. Il posizionamento sulla scheda elettorale è eseguito mediante sorteggio. Nel medesimo riquadro devono essere indicati il nome del Presidente, i simboli delle liste ad esso collegate, lo spazio delineato per l'indicazione del voto di preferenza per un singolo candidato alla carica di consigliere.
26. L'elettore deve indicare con una croce il candidato Presidente prescelto, segnare con una croce una lista ad esso collegata ed esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista indicata. Non è possibile il voto disgiunto. La croce sul nome del Presidente assume priorità rispetto ad ogni altro segno o indicazione. Il voto espresso per la sola lista si intende valido anche per il candidato Presidente. Il voto di preferenza si intende validamente espresso se risulta segnata la lista di appartenenza del candidato prescelto o se comunque il nominativo indicato sia riconducibile in modo inequivocabile ad un'unica lista e sia scritto nel riquadro dedicato al candidato Presidente a cui la lista stessa sia collegata. La preferenza così espressa

vale come voto per la lista e per il relativo candidato Presidente. Qualunque segno possa essere interpretato come segno di riconoscimento annulla la scheda.

27. Ciascuna lista, per mezzo del presentatore di lista, può nominare i propri rappresentanti (due, uno effettivo e l'altro supplente) presso il seggio elettorale e presso l'ufficio centrale con apposito elenco da depositarsi presso l'Ufficio elettorale entro e non oltre le ore 14,00 del giorno precedente al giorno di votazione.
28. I rappresentanti di lista potranno assistere allo spoglio e far inserire a verbale eventuali dichiarazioni e contestazioni inerenti alle modalità di interpretazione del voto.
29. Il risultato elettorale si intende valido anche se partecipa alla votazione un numero di elettori inferiore al 50% degli aventi diritto.
30. In caso di parità del numero dei voti conseguito da due candidati alla carica di Presidente che hanno conseguito il maggior numero di voti, si procede al turno di ballottaggio.
31. Il giorno seguente la data delle elezioni l'Ufficio Centrale si riunisce presso gli uffici dell'Università Agraria per la proclamazione degli eletti (Presidente e Consiglieri).
32. L'ufficio centrale è composto da un Presidente (Presidente del seggio n. 1), da sei membri (i Presidenti dei rimanenti seggi) e da un Segretario (il Presidente del seggio volante o da un segretario di un seggio).
33. Alla lista o gruppi di liste collegate al candidato Presidente che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi verranno attribuiti dieci seggi da ripartirsi proporzionalmente tra le liste stesse. Nel caso in cui un candidato Presidente ottenga più del 50% dei voti validi, alla lista o gruppi di liste ad egli collegate saranno attribuiti undici seggi da ripartirsi in modo proporzionale.

Alle liste o gruppi di liste collegate agli altri candidati Presidente sono attribuiti i seggi residuali da assegnarsi a ciascun gruppo di liste proporzionalmente in base ai voti conseguiti dai singoli candidati Presidenti.

A tal fine si considera la somma dei voti validi conseguiti dai candidati Presidenti, diversi dal Presidente che ha conseguito la maggioranza relativa o assoluta dei voti, ed a ciascun gruppo di liste a sostegno di ogni singolo candidato Presidente verranno attribuiti un numero di seggi proporzionalmente al numero di voti ottenuto dal candidato Presidente stesso. La percentuale dei seggi attribuiti ad un gruppo di liste connesse ad un candidato Presidente sarà data dal rapporto tra i voti ottenuti dal relativo candidato Presidente e la somma dei voti ottenuti da tutti i candidati Presidenti diversi da quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Per l'attribuzione dei seggi a ciascuna delle liste appartenenti al gruppo di liste a sostegno di un candidato Presidente, si considererà la somma dei voti ottenuti dalle liste stesse e successivamente, a ciascuna lista, sarà attribuita una percentuale di seggi, tra quelli assegnati alla coalizione, data dal rapporto tra i voti conseguiti dalla singola lista e la somma dei voti ottenuti dalle liste della coalizione medesima.

Nell'ambito di ciascuna coalizione, diversa da quella a sostegno del candidato Presidente che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo dei seggi disponibili sarà attribuito al candidato Presidente.

Nella attribuzione dei seggi, qualora a seguito del calcolo delle percentuali si abbia l'assegnazione di un numero di seggi frazionario, si darà priorità ai resti più alti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto


Il Presidente
F.to Sergio Borzacchi

Il Segretario
F.to Dott. Andrea Bargiacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente provvedimento è pubblicata on line sul sito www.agrariatarquinia.it – Sezione Albo Pretorio -- di questo Ente dal 08 AGO. 2022
al 23 AGO. 2022.

Tarquinia, li 08 AGO. 2022


Il Segretario
Dott. Andrea Bargiacchi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Tarquinia li _____

Il Segretario
Dott. Andrea Bargiacchi